

SSMD REG2020 0032290 30-03-2020

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Prot. n.
All.: 2 (due)

00187 Roma,
PdC: 202.2468 - 202.3904 - 202.3914
e-mail: cusi_pos@smd.difesa.it

OGGETTO: Operazione *Strade Sicure e Terra dei Fuochi*. Chiarimenti sull'orario di servizio e sul compenso per lavoro straordinario.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A

~~~~~  
Seguito f. prot. n. M\_D SSMD REG2019 0221403 in data 20 dicembre 2019;  
~~~~~

1. In esito ai numerosi quesiti pervenuti dall'avvio delle nuove procedure per il pagamento delle indennità connesse alle Operazioni in oggetto, in allegato, si trasmette una scheda contenente i chiarimenti e le istruzioni a cui attenersi per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Si tiene a precisare che il documento in titolo è un primo ausilio per gli operatori inseriti nel dispositivo significando che, ove si renda necessario, sarà possibile integrare la scheda con la trattazione di ulteriori argomentazioni finalizzate a consentire una chiara e omogenea gestione delle attività da parte di ciascun Comando interessato.
3. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili a riguardo.

IL DIRETTORE
(Brig. Gen. Salvatore VERGARI)

Operazione *Strade Sicure e Terra dei Fuochi*. Chiarimenti sull'orario di servizio e sul compenso per lavoro straordinario.

In relazione a taluni quesiti pervenuti a questo Centro con particolare riferimento alle modalità applicative per la gestione dell'orario di servizio e del compenso per lavoro straordinario, allo scopo di fornire indirizzi univoci in materia, si riportano i seguenti elementi di informazione:

a. Orario di settimanale di riferimento.

Per il personale impiegato nell'attività in argomento si osservano le disposizioni generali che prevedono un'attività di lavoro settimanale pari 36 ore, su 5 giornate lavorative come di seguito articolate:

- 08:00-16:30 dal lunedì al giovedì;
- 08:00-12:00 il venerdì.

Tutte le prestazioni lavorative che prevedono un impiego effettivo del militare oltre la predetta attività settimanale, costituiscono lavoro straordinario.

Particolari esigenze operative, su disposizione del Comandante, possono richiedere una diversa articolazione dell'orario di servizio.

Al personale impiegato nel dispositivo non possono essere applicate le modalità di computo dell'attività lavorativa previste per i cd *turni autocompensanti* (assoggettati ad una particolare modalità di impiego che comporta l'espletamento di un orario settimanale di 33 ore e 36 minuti).

b. Prestazioni lavorative effettuate nella giornata di sabato.

L'impiego nella giornata del sabato costituisce attività lavorativa straordinaria resa in *giornata non lavorativa* da computare:

- per le prestazioni effettuate dalle 06.00 alle 22.00, come straordinario feriale (fascia 1);
- prima delle 06.00 e dalle 22.00 alle 24.00, come straordinario notturno (fascia 2).

Per l'impiego in tale giornata, trattandosi di attività lavorativa regolata da specifica consegna, compete anche il recupero della *giornata non lavorativa*.

c. Computo della pausa pranzo o della cena nell'ambito dell'attività lavorativa giornaliera.

La consumazione del pasto, e più in generale, l'obbligo dell'Amministrazione di articolare l'attività giornaliera con idonei periodi di recupero psico-fisico, comporta che questa non può essere considerata come prestazione lavorativa.

La pausa pasto è considerata attività lavorativa solo in via eccezionale qualora il Comandante per specifiche esigenze di servizio preveda che il militare debba consumare il pasto senza interrompere l'attività prestata.

La pronta disponibilità all'impiego di ciascun militare durante la consumazione dei pasti, anche in relazione all'utilizzo del telefono di servizio, non comporta l'automatico riconoscimento della pausa come attività lavorativa.

d. Pagamento delle 21 ore medie mensili di compenso per lavoro straordinario.

Il riconoscimento della monetizzazione del compenso per lavoro straordinario nel limite delle 21 ore medie mensili è strettamente legato alla copertura finanziaria che, a sua volta, è determinata in base al numero delle posizioni organiche del dispositivo. Ciò comporta che, nel caso di sostituzione del militare nel corso del mese, occorre ripartire le 21 ore tra i due o più militari interessati (esempio: 1 militare impiegato per 10 gg sostituito per i restanti 20 gg del mese comporta 1/3 delle 21 ore al primo militare e la differenza di 2/3 attribuita al secondo).

Nel caso di assenza senza sostituzione del militare, le eventuali ore di lavoro straordinario rese saranno monetizzate sempre nel predetto limite di 21 ore, senza operare rimodulazioni di alcuna sorta.

Per consentire di operare alla corretta riduzione del numero delle ore da pagare nel mese occorre che ciascun Comando indichi tale condizione nel prospetto di rilevazione dei dati. Per segnalare i militari a cui dovrà essere calcolato il compenso per lavoro straordinario in misura inferiore alle 21 ore (ossia in proporzione alle giornate d'impiego nel mese) dalla prossima rilevazione dovrà essere convenzionalmente riportato il simbolo "X" nella prevista colonna (come da format allegato).

Tale interpretazione è strettamente legata alla copertura finanziaria dell'esigenza e potrà essere eventualmente rivisitata in base al reale andamento della spesa nel corso dell'anno.

e. Riporto al mese successivo delle ore di eccedenza lavorativa non poste in pagamento.

Per consentire la massima flessibilità in termini di impiego del personale, le ore di lavoro straordinario non retribuite sono riportate quale eccedenze orarie all'inizio del mese successivo.

Per tale aspetto, i dati delle eccedenze orarie non retribuite non saranno passate nel sistema SIGE ma costituiranno certificazione del Comando che ha impiegato il personale da inviare al Reparto di appartenenza del personale al termine del mandato.

f. Attribuzione dei Compensi forfettario d'impiego, di guardia e di altre indennità.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'attribuzione dell'indennità omnicomprensiva (in sede o fuori sede) e il compenso per lavoro straordinario, pur nel limite delle 21 ore mensili, esclude la possibilità di corrispondere per i giorni di impiego nel dispositivo i *compensi forfettari d'impiego e di guardia, nonché, l'indennità di turno, l'indennità di presenza festiva e quella superfestiva.*